



COMUNE DI TERDOBBIATE
PROVINCIA DI NOVARA

ORIGINALE

Delib.n. 21

Trasmessa alla Sezione Provinciale di controllo
il _____ prot. n. _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta a porte chiuse.

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione tra i Comuni di Vespolate (Capo-convenzione), Granozzo con Monticello, Nibbiola, Terdobbiate e Tornaco per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale..

L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di giugno alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiglieri.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presente	Assente
1) Merisi Domenico	Sindaco	si	
2) Ferraris Gabriella	Consigliere	si	
3) Savoini Alessandro	"	si	
4) Francese Joanna	"	no	si
5) Rende Marco	"	si	
6) Zappettini Paolo	"	si	
7) Ronzulli Fabrizio	"	no	si
8) Presta Rosina	"	si	
9) Ubezio Mauro	"	si	
10) Calvi Giuseppe	"	si	
Totali n.		8	2

Assiste il Segretario Comunale Signor Carè Dott. Giuseppe il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Merisi Domenico - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione tra i Comuni di Vespolate (Capo-convenzione), Granozzo con Monticello, Nibbiola, Terdobbiate e Tornaco per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale.

Si dà atto che la presente seduta del Consiglio Comunale si tiene a porte chiuse ottemperando alle disposizioni relative al contenimento della diffusione del Coronavirus COVID-19 ai sensi del D.P.C.M. 08.03.2020 e successivi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, ed in particolare:

- l'art. 30 il quale consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 98, comma 3, a norma del quale i comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale;

VISTI l'art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 465/97, a norma del quale le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

PRESO ATTO CHE le Amministrazioni Comunali di Granozzo con Monticello (NO), Nibbiola (NO), Terdobbiate (NO), Tornaco (NO) e Vespolate (NO) sono concordi nel gestire in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, allo scopo di servirsi dell'opera di un unico Segretario Comunale, anche al fine di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei Comuni medesimi;

RITENUTO di dar corso alla gestione del servizio di segreteria comunale in forma associata tra i Comuni di Granozzo con Monticello, Nibbiola, Terdobbiate, Tornaco e Vespolate;

VISTA l'allegata bozza di convenzione e ritenuta la stessa rispondente alle esigenze del Comune di Terdobbiate;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267, e accertata la competenza in merito del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 7, comma 31-ter, così come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno;

VISTO il D. M. del 31 luglio 2010 del Ministro dell'Interno, che dispone la successione dei Prefetti dei Comuni capoluoghi di Regione ai soppressi consigli d'amministrazione delle Sezioni Regionali dell'Agenzia;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che il Bilancio 2020/2022 è stato approvato con atto consiliare n. 9 adottato nella seduta del 16.03.2020;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.

18/08/2000, n. 267, espressi dai responsabili di servizio;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. DI APPROVARE la costituzione di un'unica sede di segreteria comunale, di classe IV fra i comuni di Vespolate, capo convenzione, e di Granozzo con Monticello, Nibbiola, Terdobbiate e Tornaco.

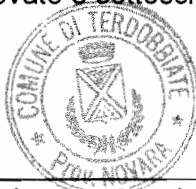
2. DI APPROVARE lo schema di convenzione da stipulare fra tutti i sindaci dei comuni individuati al precedente punto 1 , così come allegato alla presente deliberazione sub lett. A), per costituirne parte integrante e sostanziale.

3. DI DARE ATTO CHE la convenzione di segreteria:

- avrà la durata di anni 4. Successivamente alla stipulazione, sarà trasmessa, a cura del responsabile unico del procedimento, alla Sezione Regionale del Piemonte dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, unitamente alla ulteriore documentazione necessaria;
- costituisce una nuova sede di segreteria comunale vacante in quanto tutti i comuni in convenzione non hanno un segretario comunale titolare;
- diventerà giuridicamente efficace solo dal giorno di effettiva presa di servizio del segretario comunale titolare della nuova sede di segreteria comunale.

Su proposta del Sindaco, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto approvato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo comunale il 23.06.2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 23.06.2020



IL SEGRETARIO

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Data 22.06.2020



IL SEGRETARIO

Visto: ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art.151 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.

Data 22.06.2020

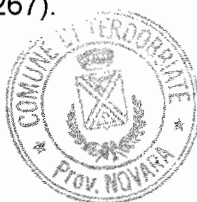


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

☐ Divenuta esecutiva il giorno _____ ai sensi dell'art. 134 comma 3 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

☒ Divenuta esecutiva il giorno 22.06.2020 in quanto immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Data 23.06.2020



IL SEGRETARIO

Bozza

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

COMUNALE N. 21 IN DATA 22.06.2020

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GRANOZZO CON MONTICELLO, NIBBIOLA, TERDOBBiate, TORNACO E VESPOLATE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, in Vespolate (NO) presso la Sede Comunale – Piazza Martiri della Libertà n. 6,

TRA

tra il Comune di Vespolate, in seguito denominato anche come Comune "Capo-convenzione", rappresentato dal Sig. _____, nato a _____ il _____ in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Vespolate (NO), il quale dichiara di agire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune presso cui per la carica elegge domicilio e che rappresenta (C.F. e Partita IVA);

E

il Comune di Granzo con Monticello, legalmente rappresentato dal Sig. _____, nato a _____ il _____ in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Granzo con Monticello (NO), il quale dichiara di agire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune presso cui per la carica elegge domicilio e che rappresenta (C.F. e Partita IVA);

E

il Comune di Nibbiola, legalmente rappresentato dal Sig. _____, nato a _____ il _____ in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Nibbiola (NO), il quale dichiara di agire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune presso cui per la carica elegge domicilio e che rappresenta (C.F. e Partita IVA);

E

il Comune di Terdobbiate, legalmente rappresentato dal Sig. _____, nato a _____ il _____ in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Terdobbiate (NO), il quale dichiara di agire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune presso cui per la carica elegge domicilio e che rappresenta (C.F. e Partita IVA);

E

il Comune di Tornaco, legalmente rappresentato dal Sig. _____, nato a _____ il _____ in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Tornaco (NO), il quale dichiara di agire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune presso cui per la carica elegge domicilio e che rappresenta (C.F. e Partita IVA);

Comuni di Granozzo con Monticello, Terdobbiato, Tornaco e Vespolate, rappresentati da _____ si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO CHE

le Amministrazioni comunali di cui sopra con deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali, esecutive ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997 e rispettivamente:

Comune di Granozzo con Monticello – Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;

Comune di Nibbiola – Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;

Comune di Terdobbiato – Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;

Comune di Tornaco – Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;

Comune di Vespolate – Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Granozzo con Monticello, Nibbiola, Terdobbiato, Tornaco e Vespolate stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Vespolate assume la veste di Comune capo convenzione.

Gli enti convenzionati concordemente, acquisito il consenso del funzionario interessato, stabiliscono che il segretario in servizio nella Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Granozzo con Monticello, Nibbiola, Terdobbiato, Tornaco e Vespolate venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata tra i suddetti Comuni, previo rilascio del nulla osta da parte della competente Prefettura – UTG Torino, ex Sezione Regionale dell'AGES. Con l'assunzione in servizio da parte del Segretario Comunale la convenzione produrrà i suoi effetti giuridici.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento ANTICIPATO

La sede convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni 4.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente alla scadenza naturale esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a. Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti, ai sensi della deliberazione del C.N. n. 150/1999.
- b. Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione (ai sensi della deliberazione C.N. n. 150/1999).
- c. Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale di una delle Amministrazioni contraenti. In tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti, ai sensi della deliberazione del C.N. n. 150/1999.

Commentato [oo1]: O altro termine stabilito dagli Enti

Commentato [oo2]: O altro termine stabilito dagli Enti

Commentato [oo3]: O altro termine stabilito dagli Enti

Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data comunicazione, a cura del Comune Capo-convenzione, alla Prefettura –UTG Torino ex competente Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma, per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza.

ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di Vespolate, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 267/2000, d'intesa con i Sindaci dei comuni convenzionati.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, in quale comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resta Titolare.

Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo resta titolare del Comune capo-convenzione.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Vespolate, sede della convenzione.

Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga in altro comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati, comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni, al sindaco del comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO - MODALITA' DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio viene ripartito in proporzione agli apparati burocratici degli enti tra i Comuni convenzionati. I Sindaci dei comuni convenzionati e il segretario comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi da realizzare.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di Vespolate, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Saranno, invece, ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo Comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita periodicamente dall'Automobile Club d'Italia, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione Comunale. Tali spese di viaggio, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale, saranno erogate dai singoli Comuni in base degli accessi effettuati nei diversi Comuni. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di Vespolate, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni convenzionati, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

I diritti di segreteria eventualmente spettanti al Segretario Comunale per l'attività di rogito di cui all'art. 10 c. 2-bis della L. 114/2014 saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente i comuni convenzionati dovranno procedere alla verifica cumulativa degli atti di rogito, nell'intesa che i

medesimi non dovranno superare globalmente la percentuale di 1/5 dello stipendio in godimento ai sensi di legge.

Nel caso di raggiungimento o superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei comuni convenzionati, occorrerà procedere alla rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del segretario comunale. Nel computo della rideterminazione si dovrà tener conto delle percentuali di compartecipazione delle amministrazioni comunali convenzionate alle spese per la retribuzione del segretario, così come stabilito dal presente articolo.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, come quelle previste dall'art. 7 - comma 3 – e quelle di viaggio, saranno ripartite come segue:

Comune di Vespolate – Capo-convenzione: 36%;

Comune di Nibbiola: 15%;

Comune di Granozzo con Monticello: 22%

Comune di Terdobbiate: 10%;

Comune di Tornaco: 17%.

Ogni trimestre il Comune di Vespolate comunicherà ai Comuni di Granozzo con Monticello, Nibbiola, Terdobbiate e Tornaco il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. I Comuni compartecipi provvederanno al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario comunale incaricato dall'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari (ora Prefettura di Torino). Per il periodo di reggenza o supplenza, al segretario incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui al C.C.I.R. del 26.06.2009. Il predetto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza, è ripartito tra i comuni convenzionati con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui all'art. 8.

ART. 10 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Granozzo con Monticello

Comune di Nibbiola

Comune di Terdobbiate

Comune di Tornaco

Comune di Vespolate

